

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI AL 1° GENNAIO 2022

Il c.d. "Decreto Energia" (D.L. 17/2022) ha riproposto, per i titoli detenuti al 01.01.2022, la rivalutazione di terreni e partecipazioni di cui agli artt. 5 e 7 della Legge 448/2001.

Per perfezionare la rivalutazione occorre:

- far redigere entro il 15.06.2022 una perizia di stima giurata dei beni che si intendono rivalutare;
- versare l'imposta sostitutiva entro il 15.06.2022 in un'unica soluzione o come prima rata di 3 rate annuali di pari importo.

Si evidenzia fin da subito che l'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata fissata in misura uguale (pari al 14%) sia per i terreni sia per le partecipazioni.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI ALL'1.1.2022

Il "Decreto Energia" ha, tra le altre cose, riproposto le agevolazioni fiscali riguardanti la rideterminazione:

- del valore di acquisto delle partecipazioni, detenute da
 - ✓ persone fisiche non esercenti attività di impresa,
 - ✓ enti e società di cui si dirà in seguito,

in società con titoli non negoziati sui mercati regolamentati;

 dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti dalle persone fisiche.

Le caratteristiche principali della disciplina riproposta sono:

DECRETO ENERGIA E "RIEDIZIONE" DELLA NORMA SULLA

RIVALUTAZIONE

- i beni di cui sopra devono risultare posseduti alla data del 1° gennaio 2022;
- il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 15 giugno 2022;
- le **perizie** dovranno essere giurate **entro lo stesso 15 giugno 2022** (1);
- ♦ la data di riferimento dei valori è quella del 1° gennaio 2022.

La **ratio** della rivalutazione risiede fondamentalmente **nell'incoraggiare la vendita dei beni rivalutati**, riducendo in particolare (eventualmente **azzerando**) il valore della **plusvalenza** realizzata in sede di cessione dei medesimi beni².

L'affrancamento, quindi, è da considerarsi in generale conveniente per il

² derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il costo di acquisto, ai sensi della disciplina relativa alla plusvalenza sui redditi diversi, contenuta nell'attuale art. 67 del D.P.R. n. 917/1986



perizia di stima che deve essere redatta e asseverata dai professionisti individuati negli artt. 5 e 7 della Legge 448/2001.



22 aprile 2022 n. 560

contribuente, in quanto lo stesso potrà versare un'imposta sostitutiva sul valore derivante dalla perizia, invece delle più gravose imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza derivante dalla cessione.



Il valore su cui si paga l'imposta sostitutiva, infatti, sarà assunto come valore iniziale del terreno/partecipazione al momento della rivendita.

La rivalutazione può essere effettuata da parte di:

persone fisiche		
società semplici		
associazioni professionali		
enti non commerciali		
società di capitali		

In particolare, per questi ultimi soggetti la possibilità di usufruire della rivalutazione:

AMBITO APPLICATIVO

- interessa le società di capitali residenti oppure non residenti che esercitano l'attività in Italia tramite stabili organizzazioni;
- riguarda i **beni**
 - ✓ posseduti all'01.01.2022, e
 - ✓ risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso a tale data.



Il maggior valore attribuito tramite la rivalutazione è fiscalmente riconosciuto a decorrere dall'esercizio in cui è effettuato il versamento:

- dell'intero importo dell'imposta sostitutiva, oppure
- della prima rata.

Oggetto di rivalutazione possono essere:

- i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti all'01.01.2022, a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- le partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute all'01.01.2022, a titolo di proprietà e usufrutto.

LA PERIZIA GIURATA **DI STIMA**

La **perizia di stima può essere predisposta** da soggetti diversi a seconda del bene da rivalutare:

- per le partecipazioni, dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori legali dei conti, periti iscritti alla CCIAA ex RD n. 2011/34;
- per i terreni, ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e perito industriale edile, perito iscritto alla

86021 BOIANO (CB) tel.: +39 0874773556

22 aprile 2022 n. 560

	In caso di rivalut	nell'esercizio e nei 4 successivi, qualora la perizia sia stata predisposta per conto della società; • incrementa il costo rivalutato se la perizia è stata predisposta per conto dei soci. In caso di rivalutazione di un terreno il costo della perizia può essere portato ad incremento del costo rivalutato, qualora effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 14% sia per i terreni, sia per le partecipazioni, e indipendentemente dal fatto che si tratti di partecipazioni		
	qualificate o non:	 Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola Partecipazioni qualificate³ e NON qualificate⁴ 		
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA	 in un'unica s in 3 rate ann ✓ Prima rata ✓ Seconda ✓ Terza rata Per il versament validi gli stessi co 	L'imposta sostitutiva deve essere versata: in un'unica soluzione, entro il 15.06.2022; in 3 rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze: Prima rata entro il 15.06.2022; Seconda rata entro il 15.06.2023 + interessi 3% annui;		
	"8055"	PARTECIPAZIONI		
	"8056"	TERRENI		

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

Distinti saluti

³ È qualificata la partecipazione che rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate).

cinquantunopercento partners scarl

⁴ È non qualificata la partecipazione che rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (2% in caso di partecipazioni in società quotate).